

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 117

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno

4 maggio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario** 13
- ★ **Decisione n. 649/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019** 20

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 (GU L 162 del 30.4.2004)** 22
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1590/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 304 del 30.9.2004)** 22

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 647/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2005**

che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 ⁽³⁾ e (CEE) n. 574/72 ⁽⁴⁾ per tener conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, facilitare l'applicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU C 80 del 30.3.2004, pag. 118.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 21) e posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1) e abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004.

(2) Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorrerebbe trarre le conseguenze dalle sentenze pronunciate in particolare nelle cause Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten ⁽⁵⁾ e Office national de l'emploi/Calogero Spataro ⁽⁶⁾.

(3) Le sentenze Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter e Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales ⁽⁷⁾, concernenti la qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in considerazione siano precisati affinché tali prestazioni possano validamente figurare nell'allegato II *bis* del regolamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch precisata, per tutelare i diritti dei beneficiari.

(4) Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è necessario rivedere l'allegato III di detto regolamento. Le iscrizioni nella parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti ⁽⁸⁾ o se riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche. Inoltre, non è

⁽⁵⁾ Sentenza del 18 aprile 2002 nella causa C-290/00 (Racc. 2002, p. I-3567).

⁽⁶⁾ Sentenza del 13 giugno 1996 nella causa C-170/95 (Racc. 1996, p. I-2921).

⁽⁷⁾ Sentenze dell'8 marzo 2001 nella causa C-215/99 (Racc. 2001, p. I-4265) e del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99 (Racc. 2001, p. I-4265).

⁽⁸⁾ Il principio del trattamento più favorevole è stato rammentato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 7 febbraio 1991, causa C-227/89 (Racc. 1991, pag. I-323), del 9 novembre 1995, causa C-475/93 (Racc. 1995, pag. I-3813), del 9 novembre 2000, causa C-75/99 (Racc. 2000, pag. I-9399) e del 5 febbraio 2002, causa C-277/99 (Racc. 2002, pag. I-1261).

appropriato inserire iscrizioni nella parte B tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato ⁽¹⁾.

- (5) Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 occorrerebbe prevedere talune disposizioni riguardanti, da un lato, i funzionari o membri del personale assimilato e dall'altro il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporti internazionali di passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di navigazione interna, nonché precisare le modalità di determinazione dell'importo medio da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regolamento.
- (6) La revisione dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporterà la soppressione di alcune iscrizioni esistenti e, tenendo conto delle modifiche legislative in alcuni Stati membri, l'inserimento di nuove iscrizioni. In quest'ultimo caso spetta agli Stati membri vagliare l'esigenza di disposizioni transitorie o soluzioni bilaterali per trattare la situazione di persone i cui diritti acquisiti potrebbero risultare pregiudicati,

cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato;

o

- ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato;

e

- b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive;

e

- c) che sono elencate nell'allegato II bis».

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, sono soppressi i termini «che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri»;
- b) al paragrafo 3, sono soppressi i termini «, nonché delle disposizioni delle Convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1,».

2. L'articolo 4, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente:

«2 bis. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale.

Per «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» si intendono le prestazioni:

- a) che sono destinate:
- i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di

3. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

- «c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III.»

4. L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

Proroga del periodo di riferimento

Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.»

⁽¹⁾ Sentenza del 30 aprile 1996, causa C-214/94 (Racc. 1996, pag. I-2253); sentenza del 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Racc. 1996, pag. I-2097) e sentenza del 15 gennaio 2002, causa C-55/00 (Racc. 2002, pag. I-413).

5. L'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 *bis*. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II *bis*. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.»

6. All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.»

7. L'articolo 35, paragrafo 2, è abrogato;

8. L'articolo 69, paragrafo 4, è abrogato;

9. Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 95 septies

Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche "D. GERMANIA" e "R. AUSTRIA"

1. L'allegato II, sezione I, rubriche "D. GERMANIA" e "R. AUSTRIA", modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (*), non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1° gennaio 2005.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° gennaio 2005.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1° gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1° gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento.

Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78.

6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1° gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1° gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 95 octies

Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione nell'allegato II *bis* dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld)

Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10*bis*, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001.

(*) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1.»

10. gli allegati II, II*bis*, III, IV e VI sono modificati ai sensi all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. L'articolo 4, paragrafo 11 è abrogato.

2. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 quater

Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato.

Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione».

3. l'articolo 12 *bis* è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 *bis*, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 *quater* del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri»;

b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater del regolamento, si applicano le seguenti norme»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione».

4. L'articolo 32 bis è abrogato.

5. Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 9, nella misura in cui è interessato l'articolo 95 septies del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'allegato I, punto 1), lettere a) e b), e l'allegato II, punti 2 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:

1. L'allegato II è modificato come segue:
 - a) alla sezione I, alla rubrica «D. GERMANIA», il testo è sostituito dalla menzione «Senza oggetto»;
 - b) alla sezione I, alla rubrica «R. AUSTRIA», il testo è sostituito dalla menzione «Senza oggetto»;
 - c) la sezione II è modificata come segue:
 - i) alla rubrica «G. SPAGNA» la menzione «Senza oggetto» è sostituita dalla seguente:

«Assegni di nascita (prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla);»
 - ii) alla rubrica «H. FRANCIA» il testo è sostituito dal seguente:

«Premio di natalità o di adozione (prestazione per la prima infanzia);»
 - iii) alla rubrica «W. FINLANDIA» il testo è sostituito dal seguente:

«Assegno globale di maternità, assegno forfettario di maternità e aiuto sotto forma di importo forfettario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.»
 - d) alla sezione III, alla rubrica «D. GERMANIA», la lettera b) è soppressa.
2. L'allegato II bis è sostituito dal seguente testo comprendente, senza modificarle, le menzioni che figurano nell'atto di adesione del 2003:

«ALLEGATO II bis

Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo

Articolo 10 bis

A. BELGIO

- a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);
- b) Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

B. REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

C. DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

D. GERMANIA

Reddito base di sussistenza per le persone anziane o per le persone con capacità ridotta di guadagno ai sensi del capitolo 4 del libro XII del codice sociale.

E. ESTONIA

- a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità)
- b) Indennità statale di disoccupazione (legge dell'1° ottobre 2000 sulla protezione sociale dei disoccupati).

F. GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

G. SPAGNA

- a) Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);
- b) prestazioni assistenziali in denaro agli anziani e agli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio-decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);
- c) pensioni d'invalidità e d'anzianità, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo riveduto della legge generale sulla sicurezza sociale approvato con regio-decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994;
- d) assegni di mobilità e indennizzo delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

H. FRANCIA

- a) Assegno supplementare del Fondo speciale invalidità e del Fondo di solidarietà per la vecchiaia (legge del 30 giugno 1956, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale);
- b) assegno agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale);
- c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale).

I. IRLANDA

- a) Assistenza disoccupazione [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 2];
- b) pensione di vecchiaia (non contributiva) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 4];
- c) pensioni di vedova e di vedovo (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 6, modificato dalla parte V del Social Welfare Act 1997];
- d) assegno d'invalidità (Social Welfare Act 1996, parte IV).
- e) Assegno di mobilità (Health Act 1970, articolo 61)
- f) Pensione a favore dei ciechi [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 5].

J. ITALIA

- a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
- b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
- f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
- g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
- h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

K. CIPRO

- a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata);
- b) indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);
- c) assegno speciale per non vedenti [legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata].

L. LETTONIA

- a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge del 26 ottobre 1995 sull'assistenza sociale);
- b) indennità di compensazione delle spese di trasporto per persone con disabilità con ridotta capacità motoria (legge del 26 ottobre 1995 sull'assistenza sociale).

M. LITUANIA

- a) Pensione sociale (legge del 1994 sulle pensioni sociali);
- b) compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).

N. LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto.

O. UNGHERIA

- a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];
- b) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);
- c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per le persone portatrici di handicap fisici gravi).

P. MALTA

- a) Assegno supplementare [sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)];
- b) pensione di anzianità [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)].

Q. PAESI BASSI

- a) Legge sull'assistenza ai disabili per i giovani portatori di handicap del 24 aprile 1997 (Wajong);
- b) legge sulle prestazioni supplementari del 6 novembre 1986 (TW).

R. AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG).

S. POLONIA

Pensione sociale (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale).

T. PORTOGALLO

- a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto-legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);
- b) pensione non contributiva di vedovanza (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).

U. SLOVENIA

- a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità);
- b) sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità);
- c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità).

V. SLOVACCHIA

Adeguamento delle pensioni come unica fonte di reddito (legge n. 100/1988 Zb).

W. FINLANDIA

- a) Assegno d'invalidità (legge sugli assegni d'invalidità 124/88);
- b) assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli 444/69);
- c) indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati 591/78);
- d) sostegno del mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002);
- e) assistenza speciale per gli immigrati (legge sull'assistenza speciale per gli immigrati 1192/2002).

X. SVEZIA

- a) Indennità di alloggio per i pensionati (legge 2001: 761);
- b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853);
- c) assegno d'invalidità e assegno per la cura dei figli con disabilità (legge 1998: 703).

Y. REGNO UNITO

- a) Credito di pensione (legge del 2002 sul credito di pensione) (State Pension Credit Act);
- b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 3, e Jobseekers (Northern Ireland), Order 1995, del 18 ottobre 1995, articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 5];
- c) complemento di reddito [legge del 1986 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 25 luglio 1986, articoli da 20 a 22 e articolo 23, e regolamento del 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Order — del 5 novembre 1986, articoli da 21 a 24];
- d) assegno di sussistenza per persone con disabilità [legge del 27 giugno 1991, Sezione 1, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità e regolamento del 24 luglio 1991, articolo 3, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità (Irlanda del Nord)];
- e) assegno di aiuto [legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975, articolo 35, e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Act — del 20 marzo 1975, articolo 35];
- f) assegno di cura [legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975, articolo 37 e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Act — del 20 marzo 1975, articolo 37].»

3. L'allegato III è modificato come segue:

- a) all'inizio dell'allegato, sotto «Osservazioni generali», è inserito il paragrafo seguente:

«3. Tenuto conto del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento, occorre rilevare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che rimangono in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nel presente allegato, comprese le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in un paese terzo.»

- b) nella parte A, i seguenti punti sono soppressi:

I punti 2, 3(b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71(a) e (c), 73(a) e (b), 74, 75, 83(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300;

- c) nella parte A, punto 3, lettera a) (Belgio — Germania), il testo è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni transfrontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale);»

- d) nella parte A, punto 67 (Danimarca — Finlandia), il testo è sostituito dal seguente:

«L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso;»

- e) nella parte A, punto 68 (Danimarca — Svezia), il testo è sostituito dal seguente:

«L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale, del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»

- f) nella parte A, punto 71, lettera b) (Germania — Grecia), il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11 e i capitoli I e IV, nella misura in cui riguardino tali articoli, della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 31 maggio 1961, unitamente alla nota che figura nel processo verbale del 14 giugno 1980 (calcolo dei periodi di assicurazione per le indennità di disoccupazione in caso di trasferimento di residenza da uno Stato all'altro).»;
- g) nella parte A, punto 72 (Germania — Spagna), il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 45, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale, del 4 dicembre 1973, (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari);»;
- h) nella parte A, punto 73 (Germania — Francia) il testo delle lettere c), d), e) e f) è sostituito dal seguente:
- a) « L'accordo complementare n. 4, del 10 luglio 1950, alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1° luglio 1940 e il 30 giugno 1950);
- b) il titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);
- c) i punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);
- d) i titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar);»;
- i) nella parte A, punto 79 (Germania — Lussemburgo), il testo è sostituito dal seguente:
- «Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946);»;
- j) nella parte A, punto 83, lettere h) e i) (Germania — Austria), il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 1, paragrafo 5, e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978 e il punto 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività di lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1° gennaio 2011»;»;
- k) nella parte A, punto 90 (Germania — Regno Unito), il testo delle lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente:
- a) « L'articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai civili che prestano servizio nelle forze armate).
- b) L'articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai civili che prestano servizio nelle forze armate);»;
- l) nella parte A, punto 142 (Spagna — Portogallo), il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione);»;
- m) nella parte A, punto 180 (Irlanda — Regno Unito), il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).»;
- n) nella parte A, punto 267 (Paesi Bassi — Portogallo), il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979 (esportazione delle indennità di disoccupazione);»;
- o) nella parte A, punto 298 (Finlandia — Svezia), il testo è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio ritorno nel paese di residenza più costoso.»;
- p) nella parte B, sono soppresse le seguenti voci:
- 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300;

4. all'allegato IV, la sezione B è modificata come segue:
- a) alla rubrica «D. GERMANIA», il testo è sostituito dal seguente:
- «Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung der Landwirte);»
- b) alla rubrica «J. ITALIA» il testo è sostituito dal seguente:
- «Assicurazione pensioni per:
- medici
 - farmacisti
 - veterinari
 - infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia
 - psicologi
 - ingegneri ed architetti
 - geometri
 - avvocati
 - dottori commercialisti
 - ragionieri e periti commerciali
 - consulenti del lavoro
 - notai
 - spedizionieri doganali
 - biologi
 - agratecnici e periti agrari
 - agenti e rappresentanti di commercio
 - giornalisti
 - periti industriali
 - attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi;»
- c) alla rubrica «R. AUSTRIA» il testo è sostituito dal seguente:
- «Regimi pensionistici degli organismi di assicurazione pensioni degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).»;
5. l'allegato VI è modificato come segue:
- a) alla rubrica «C. DANIMARCA», punto 6, la lettera b) è soppressa;
- b) alla rubrica «C. DANIMARCA», è aggiunto il testo seguente:
- «11. Le prestazioni temporanee per i disoccupati ammessi al regime "lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (Legge n. 455 del 10 giugno 1997) sono disciplinate dal Titolo III, Capitolo 6 (Disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, si applicano gli articoli 69 e 71 del presente regolamento se lo Stato membro in questione ha regimi lavorativi analoghi per la stessa categoria di persone.»;
- c) alla rubrica «D. GERMANIA» i punti 3, 11 e 17 sono soppressi e sono aggiunti i punti seguenti:
- «24. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi pensionistici per le professioni liberali l'istituzione competente prende come base, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, i diritti a pensione annui medi acquisiti mediante versamento di contributi durante il periodo di affiliazione all'istituzione competente.
25. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici delle professioni liberali.»;

- d) alla rubrica «H. FRANCIA», punto 7, il testo è sostituito dal seguente:
«Nonostante gli articoli 73 e 74 del presente regolamento, gli assegni di alloggio e il supplemento per la custodia dei figli scelto dai genitori (prestazione per la prima infanzia) sono concessi ai soli interessati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese.»;
- e) alla rubrica «I. IRLANDA» il punto 11 è soppresso;
- f) alla rubrica «R. AUSTRIA» sono aggiunti i punti seguenti:
- «8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, per quanto concerne le prestazioni totali o parziali dei regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe), finanziamenti esclusivamente mediante capitalizzazione o che si basano su un sistema di conti pensione, l'istituzione competente tiene conto, per ciascun mese di assicurazione compiuto sotto la legislazione di un altro Stato membro, del capitale proporzionalmente al capitale effettivamente accumulato o che si considera accumulato in tale sistema e al numero di mesi che rappresentano i periodi di assicurazione compiuti nel regime pensionistico in questione.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).»;
- g) alla rubrica «Y. REGNO UNITO» il testo è modificato come segue:
- i) al punto 2, lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
- «i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:
- una donna coniugata, o
 - una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge;
- o
- ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
- un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di superstite, o
 - una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento e per questo motivo "pensione di vedova connessa con l'età" significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con l'articolo 39, paragrafo 4 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale);
- ii) il punto 22 è soppresso.
-

ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

1. all'allegato 2, alla rubrica «X.SVEZIA», il punto 2 è sostituito dal seguente:
 2. « Per le prestazioni di disoccupazione: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ufficio svedese dell'assicurazione disoccupazione)».
 2. All'allegato 4, alla rubrica «D. GERMANIA», è aggiunto il punto seguente:
 - «9. Casse di previdenza degli ordini delle professioni liberali:
Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln».
 3. All'allegato 10, alla rubrica «C. DANIMARCA», il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Per l'applicazione dell'articolo 10, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di applicazione: Der Sociale Sikringsstyrelse, København».
 4. All'allegato 10, alla rubrica «R.AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 17 del regolamento:
Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della sicurezza sociale, delle questioni generazionali e della protezione dei consumatori), d'intesa con l'amministrazione pubblica competente per quanto concerne i regimi speciali dei funzionari e con l'ente pensionistico di appartenenza per i regimi degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe)».
 5. L'allegato 11 è abrogato.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 aprile 2005****che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽³⁾ fissa le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare.
- (2) È necessario stabilire un livello equivalente di tutela all'atto dei controlli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario stabilire un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, i quali hanno la competenza principale per l'applicazione di tali controlli. Detti controlli dovrebbero essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di minimizzare i rischi per la Comunità e i suoi cittadini e per i partner commerciali della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse, al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del commercio legale. Tale quadro dovrebbe anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e

obblighi. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione.

- (3) Uno Stato membro dovrebbe accordare lo status di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici che soddisfano determinati criteri comuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. Lo status di «operatore economico autorizzato» concesso da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati membri, ma non conferisce il diritto di beneficiare automaticamente negli altri Stati membri delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici autorizzati di avvalersi delle semplificazioni, a condizione che essi soddisfino tutti i requisiti specifici relativi alle particolari semplificazioni. Nell'esaminare una richiesta di ricorso alle semplificazioni, non è necessario che gli altri Stati membri ripetano la valutazione dei sistemi di controllo, della solvibilità finanziaria o della comprovata osservanza dell'operatore, che sarà già stata effettuata dallo Stato membro che ha accordato all'operatore lo status di «operatore economico autorizzato», ma devono assicurare che siano soddisfatti gli altri requisiti specifici per il ricorso a particolari semplificazioni. Il ricorso alle semplificazioni negli altri Stati membri può essere altresì coordinato mediante un accordo tra le autorità doganali interessate.
- (4) Le semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale dovrebbero lasciare impregiudicati i controlli doganali quali definiti nel codice doganale comunitario, in particolare in materia di sicurezza. Detti controlli sono di competenza delle autorità doganali e, mentre lo status di «operatore economico autorizzato» dovrebbe essere riconosciuto da tali autorità come fattore di cui tener conto nell'analisi dei rischi e nella concessione all'operatore economico di qualsiasi agevolazione in relazione ai controlli in materia di sicurezza, il diritto di controllo dovrebbe permanere.
- (5) È opportuno che informazioni relative a rischi connessi con merci di importazione e di esportazione siano scambiate tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre creare un sistema comune che consenta, in condizioni di sicurezza, alle autorità competenti di accedere a tali informazioni, di trasferirle e di scambiarle in maniera tempestiva ed efficace. Dette informazioni potranno anche essere scambiate con paesi terzi qualora un accordo internazionale lo preveda.

⁽¹⁾ GU C 110 del 30.4.2004, pag. 72.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 36) e posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (6) È opportuno specificare le condizioni alle quali le informazioni fornite alla dogana dagli operatori economici possono essere comunicate ad altre autorità dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri, alla Commissione o ad autorità di paesi terzi. A tal fine, si dovrebbe indicare chiaramente che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti e da parte di qualsiasi altra autorità che riceva dati nel contesto del codice doganale comunitario.
- (7) Per consentire adeguati controlli dei rischi, occorre introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza delle merci, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, fatta eccezione per le merci che attraversano per via aerea o marittima tale territorio senza scalo nello stesso. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità o ne escano. Possono essere fissati termini e regole diverse a seconda del tipo di merci, dei modi di trasporto o del tipo di operatori economici o qualora accordi internazionali prevedano misure particolari di sicurezza. Per evitare lacune nella sicurezza, questo obbligo dovrebbe essere prescritto anche per le merci introdotte in una zona franca o che ne escono.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2913/92,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 4 è modificato come segue:

— sono aggiunti i punti seguenti:

«4 bis) ufficio doganale di entrata: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati controlli dei rischi all'entrata;

4 ter) ufficio doganale di importazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;

4 quater) ufficio doganale di esportazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;

4 quinquies) ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all'applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi.»

— il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14) controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticità di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l'esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi.»

— sono aggiunti i punti seguenti:

«25) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria, che

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

— impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o

- metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o
- costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori.

26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Ciò ricomprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.»

2) Sono inseriti la seguente sezione ed il seguente articolo:

«Sezione 1 bis

Operatori economici autorizzati

Articolo 5 bis

1. Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di "operatore economico autorizzato" agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità.

Un "operatore economico autorizzato" beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

Lo status di "operatore economico autorizzato" è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di "operatore economico autorizzato" e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

2. I criteri per la concessione dello status di "operatore economico autorizzato" includono:

- un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali,
- un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali,
- se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria, e
- all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza.

Si applica la procedura di comitato per determinare:

- le norme per la concessione dello status di "operatore economico autorizzato",

— le norme per la concessione delle autorizzazioni ad avvalersi di semplificazioni,

— le norme che stabiliscono l'autorità doganale competente per la concessione di siffatto status e di siffatte autorizzazioni,

— le norme relative al tipo e alla portata delle agevolazioni che possono essere accordate riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza, tenuto conto delle norme relative alla gestione comune del rischio,

— le norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre autorità doganali,

e le condizioni alle quali:

— un'autorizzazione può essere limitata ad uno o più Stati membri,

— lo status di "operatore economico autorizzato" può essere sospeso o revocato, e

— il requisito della sede in territorio comunitario può essere revocato per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali.»

3) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.

2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.

Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro comune in materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari.

Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi.

3. Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento.

4. Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia, possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'utilizzazione finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e della presenza di merci non aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione se ciò è necessario per ridurre quanto più possibile i rischi.

La trasmissione di dati riservati alle autorità doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (**).»

4) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti, salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.»

5) All'articolo 16, i termini «controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «controlli doganali».

6) Al capo 1 del titolo III sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 36 bis

1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(**) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

2. La dichiarazione sommaria è presentata all'ufficio doganale di entrata.

Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.

Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore economico.

3. La dichiarazione sommaria è presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.

4. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:

— il termine entro il quale la dichiarazione sommaria deve essere presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità,

— le norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di cui al primo trattino, e

— le condizioni alle quali si può derogare all'obbligo della dichiarazione sommaria o si può adattare tale obbligo,

in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.

Articolo 36 ter

1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando, laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.

2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.

L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico.

3. La dichiarazione sommaria è presentata dalla persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità.

4. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la dichiarazione sommaria può essere invece presentata:

- a) dalla persona per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 3; o
- b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente; o
- c) da un rappresentante di una delle persone di cui al paragrafo 3 o alle lettere a) o b).

5. A sua richiesta, la persona di cui ai paragrafi 3 e 4 è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:

- a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria che intende esaminare le merci; o
- b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette; o
- c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.

Articolo 36 quater

1. L'ufficio doganale di entrata può dispensare dalla presentazione di una dichiarazione sommaria qualora si tratti di merci per cui è stata presentata una dichiarazione in dogana prima della scadenza del termine di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 3 o 4. In questo caso, la dichiarazione in dogana contiene almeno i dati necessari per una dichiarazione sommaria e, fino al momento della sua accettazione conformemente all'articolo 63, ha lo status di dichiarazione sommaria.

Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di importazione che non sia l'ufficio doganale di entrata, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata.

2. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo livello di gestione del rischio utilizzato per le dichiarazioni in dogana elettroniche.»

- 7) All'articolo 37, paragrafo 1, i termini «controlli da parte delle autorità doganali» e all'articolo 38, paragrafo 3, i

termini «al controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «a controlli doganali».

- 8) All'articolo 38, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. I paragrafi da 1 a 4, gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante servizi aerei o navali di linea senza fare scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.»

- 9) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana dalla persona che le introduce in tale territorio o, se del caso, dalla persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta eccezione per i beni trasportati su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo.»

- 10) Nel titolo III, il capo 3 è riintitolato come segue: «Scarico delle merci presentate in dogana».

- 11) Gli articoli 43, 44 e 45 sono soppressi.

- 12) All'articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono presentate all'autorità doganale e formano oggetto delle formalità doganali previste le merci:

- a) che sono state vincolate a un regime doganale e la cui entrata in una zona franca o in un deposito franco comporti l'appuramento di tale regime; tuttavia, la presentazione non è richiesta se il regime doganale in questione consente l'esonero dall'obbligo di presentare le merci;
- b) che sono state collocate in una zona franca o in un deposito franco sulla base di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;
- c) che beneficiano delle misure di cui all'articolo 166, lettera b);
- d) che entrano in una zona franca o in un deposito franco direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità.»

13) All'articolo 176, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti sono tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte dello stesso.

Per le merci introdotte in una zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità o provenienti da una zona franca per uscire direttamente dal territorio doganale della Comunità, è presentata una dichiarazione sommaria conformemente agli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater o 182 bis, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, a seconda del caso.»

14) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo 181

L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione, perfezionamento passivo, riesportazione, regimi sospensivi o regime di transito interno, nonché le disposizioni del titolo V, quando le merci provenienti da una zona franca o da un deposito franco devono uscire dal territorio doganale della Comunità.»

15) All'articolo 182, paragrafo 3, prima frase, i termini «la riesportazione o» sono soppressi.

16) Nel titolo V (Merci che escono dal territorio doganale della Comunità) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 182 bis

1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità, salvo se trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale, senza fare scalo all'interno di tale territorio, formano oggetto di una dichiarazione in dogana oppure, se non è richiesta la dichiarazione in dogana, di una dichiarazione sommaria.

2. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:

- il termine entro il quale la dichiarazione in dogana o una dichiarazione sommaria deve essere presentata all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità,
- le norme per le deroghe e le variazioni relative al termine di cui al primo trattino,
- le condizioni alle quali si può derogare all'obbligo della dichiarazione sommaria o adattare tale obbligo, e
- i casi in cui e le condizioni alle quali le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non formano oggetto di una dichiarazione in dogana oppure di una dichiarazione sommaria,

in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.

Articolo 182 ter

1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria, a norma della legislazione doganale, una dichiarazione in dogana, quest'ultima è presentata all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale della Comunità.

2. L'ufficio doganale di esportazione, qualora sia diverso dall'ufficio doganale di uscita, comunica immediatamente o rende disponibili, per via elettronica, all'ufficio doganale di uscita le necessarie indicazioni.

3. La dichiarazione in dogana contiene almeno le indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 182 quinquies, paragrafo 1.

4. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni in dogana presentate utilizzando un procedimento informatico.

Articolo 182 quater

1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità non è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una dichiarazione in dogana, è presentata una dichiarazione sommaria all'ufficio doganale di uscita prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale della Comunità.

2. Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita.

3. Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore economico.

Articolo 182 quinquies

1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando, laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali.

2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.

L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico.

3. La dichiarazione sommaria è presentata:

- a) dalla persona che introduce le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità; o
- b) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente; o
- c) da un rappresentante di una delle persone di cui alle lettere a) o b).

4. A sua richiesta, la persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:

- a) abbia informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria che intende esaminare le merci; o
- b) abbia stabilito che le indicazioni in questione non sono corrette; o
- c) abbia autorizzato lo svincolo delle merci.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 36 bis, paragrafo 4, l'articolo 36 ter, paragrafo 1, l'articolo 182 bis, paragrafo 2, e l'articolo 182 quinquies, paragrafo 1, sono applicabili dall'11 maggio 2005.

Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al secondo comma. Tuttavia, la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali di entrata, importazione, esportazione e uscita, ai sensi degli articoli 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, sono messi in atto tre anni dopo che tali articoli sono diventati applicabili.

Entro due anni dall'applicazione dei suddetti articoli, la Commissione valuta qualsiasi richiesta degli Stati membri volta a prolungare il periodo di tre anni di cui al terzo comma per la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, se del caso, una modifica del periodo di tre anni di cui al comma precedente.

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

DECISIONE N. 649/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2005

che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 ⁽³⁾, intende valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.
- (2) L'allegato I della decisione n. 1419/1999/CE indica l'ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri possono presentare la loro candidatura a questa manifestazione. Detto allegato è limitato agli Stati membri al momento dell'adozione della decisione il 25 maggio 1999.
- (3) L'articolo 6 della decisione n. 1419/1999/CE prevede una possibilità di revisione di detta decisione, in particolare nella prospettiva del futuro allargamento dell'Unione europea.
- (4) Tenuto conto dell'allargamento del 2004, occorre che i nuovi Stati membri possano entro breve termine presentare le candidature alla manifestazione «La capitale europea della cultura», senza sconvolgere l'ordine previsto per gli altri Stati membri, in modo che a partire dal 2009 e fino alla fine della presente azione comunitaria, possano essere designate ogni anno due capitali negli Stati membri.
- (5) La decisione n. 1419/1999/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1419/1999/CE è modificata come segue:

1) è inserito il seguente considerando:

«(12 bis) Occorrerebbe tener conto delle conseguenze finanziarie della presente decisione in modo tale da garantire un finanziamento comunitario sufficiente e appropriato per la designazione di due "Capitali europee della cultura";»;

2) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le città degli Stati membri sono designate quali "Capitali europee della cultura" in base ad un sistema di rotazione stabilito nell'elenco contenuto nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato.»;

3) l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

⁽¹⁾ GU C 121 del 30.4.2004, pag. 15.⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 ottobre 2004 (GU C 25 E dell'1.2.2005, pag. 41) e posizione del Parlamento europeo del 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO

ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A «CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA»

2005	Irlanda	
2006	Grecia ⁽¹⁾	
2007	Lussemburgo	
2008	Regno Unito	
2009	Austria	Lituania
2010	Germania	Ungheria
2011	Finlandia	Estonia
2012	Portogallo	Slovenia
2013	Francia	Slovacchia
2014	Svezia	Lettonia
2015	Belgio	Repubblica ceca
2016	Spagna	Polonia
2017	Danimarca	Cipro
2018	Paesi Bassi ⁽¹⁾	Malta
2019	Italia	

⁽¹⁾ Nella sessione del 28 maggio 1998, il Consiglio «Cultura/Audiovisivo» ha preso nota del cambio delle posizioni tra la Grecia e i Paesi Bassi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 1419/1999/CE.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162 del 30 aprile 2004)

Nella pagina di copertina, a pagina 18, nel titolo, e a pagina 23, nella formula finale, la data di adozione va letta come segue:

anziché: «24 aprile 2004»,

leggi: «26 aprile 2004».

Nella pagina di copertina e a pagina 18, nel titolo:

anziché: «regolamento (CE) n. 1497/94»,

leggi: «regolamento (CE) n. 1467/94».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1590/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 30 settembre 2004)

Poiché il testo del presente regolamento è stato già pubblicato come regolamento (CE) n. 870/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18), la seconda pubblicazione nella GU L 304 del 30 settembre 2004, pag. 1, è annullata.
